Sembrandomi pertanto sconveniente che nelle leggi siano pleonasmi, e qui ve ne sarebbero due, propongo la soppressione delle parole di quest'articolo, dicendo: « il Governo del Re è autorizzato, » ecc..

PRESIDENTE. Il deputato Toscanelli parla egli pure in questo senso?

TOSCANELLI. Sì, sì, parlo precisamente nello stesso senso.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

TOSCANELLI. Con questa legge si tratta di dare ampie facoltà al Governo, accordandogli di svolgere con decreti reali delle formole semplici, con le quali è concepita la legge.

Ma questa facoltà, se noi possiamo senza difficoltà alcuna accordarla all'attuale Ministero, nel quale quasi l'unanimità della Camera ha mostrato di riporre pressochè illimitata fiducia nell'ultima votazione del prestito, questa fiducia io credo che non si possa accordare indefinitamente a qualunque Ministero possa succedere.

La prima parola accenna che questa legge ha un carattere provvisorio, ma le parole che susseguono, siccome stabiliscono che questa legge provvisoria debba aver vita, forza e vigore sino a che le nuove leggi organiche dell'ordinamento amministrativo siano approvate e poste in vigore, io, a dir il vero, temo grandemente che il provvisorio sia per divenir permanente, perchè, forse m'ingannerò, ma ho ferma e profonda convinzione che queste leggi non saranno mai approvate dal Parlamento, e che sarà necessario adottare un'altra via, quella cioè di emendare la legge comunale e provinciale attualmente vigente. Cosicchè a me parrebbe molto più conveniente di cambiare la dicitura del primo alinea, appunto perchè il Parlamento possa ritornare sopra queste facoltà che si danno al Governo. Per tali motivi proporrei che la dicitura fosse cambiata nel modo seguente:

« Per un tempo non maggiore di due anni potrà il Governo del Re, con reali decreti deliberati in Consiglio dai ministri, » e poi seguitare.

Ciò vuol dire che, se alla fine dei due anni queste nuove leggi non saranno in vigore, o le condizioni del paese e le idee del Ministero che sarà al potere saranno tali che la Camera creda di accordare un'ulteriore proroga, lo farà. Ma il dire provvisoriamente, sino a che vengano queste nuove leggi, delle quali neppur noi sappiamo quando potremo presentare il rapporto, appunto a causa delle difficoltà immense che presentano, io lo crederei assolutamente improvvido.

PRESIDENTE. Il deputato Colombani parla su questo emendamento?

COLOMBANI. Non precisamente su questo, ma sul numero I dell'articolo.

PRESIDENTE. Darò allora la parola al deputato Pisanelli.

PISANELLI. Io aggiungo alle ragioni addotte dal signor Michelini, alle quali io mi accordo, un altro pensiero, ed è che la dicitura dell'intestazione di quest'articolo pare che implichi la necessità dell'approvazione delle leggi già esistenti.

Ora, tutti vogliamo mantener libere le deliberazioni del Parlamento intorno alle leggi amministrative del regno.

In conseguenza, per quest'altra ragione, io appoggierò la mozione dell'onorevole Michelini, perchè sia soppressa interamente quest'introduzione, dicendo soltanto: « il Governo è autorizzato. »

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

TECCHIO, *relatore*. La Commissione mantiene all'incontro degli onorevoli preopinanti il suo dettato.

Prima di tutto: l'avverbio *provvisoriamente*, che sembra alquanto *gallico* all'onorevole Michelini (*Si ride*), è tuttavia un avverbio che ormai vedesi adoperato comunemente nella legislazione e nella giurisprudenza; e parmi che ne abbia fatto uso anche l'illustre Gioberti nelle sue opere.

MICHELINI. Domando di parlare.

TECCHIO, *relatore*. Quanto poi all'osservazione che non vi abbia bisogno dell'avverbio *provvisoriamente* o di altra frase, la quale accenni alla transitorietà di codesta legge, la Commissione è d'avviso diverso da quello dell'onorevole Michelini.

È vero che tutte le leggi sono mutabili; ma è vero altresì che certe facoltà straordinarie non si danno ai ministri od al Governo del Re, se non pendenti certe circostanze straordinarie, alle quali codeste facoltà possono essere appropriate ed acconcie. Egli è manifesto che, quando non s'indicasse che le facoltà attribuite dalla presente legge al Governo sono temporanee, provvisorie, o transitorie, molte e molte obbiezioni potrebbero sorgere sia dall'uno che dall'altro lato della Camera; e potrebbe esserne alquanto meravigliato il paese, al quale forse parrebbe che siasi dalla Camera abbandonato ogni studio delle nuove leggi organiche, da lui desiderate ed attese impazientemente, e che tutto il congegno delle leggi organiche siasi finalmente limitato a questi smingherlini articoli di legge transitoria.

Ad ogni modo, egli è noto che in quasi tutte le leggi di grande importanza, oltre il testo principale o le disposizioni a così dire definitive, v'hanno *disposizioni* che si chiamano *transitorie*.

Or bene, che cosa fece la Commissione? Ha proposto come *transitorie* alcune disposizioni per sopperire temporaneamente alle attuali necessità, alle quali per avventura non bastano le disposizioni delle leggi che sono in vigore, e che nelle nuove leggi organiche saranno, in quanto occorra, riformate o corrette.

Non credo nemmeno che regga l'osservazione dell'onorevole Pisanelli, il quale teme che colle parole: « sino a che le nuove leggi organiche, » ecc., si venga a giudicare e condannare le leggi che appunto sono di presente in vigore; anche a questo punto mi sembra evidente che, siccome di nuove leggi organiche si è occupata la Camera negli uffici e la Commissione, così debbasi recare a fine lo studio e il lavoro; e, recandolo a fine, avremo o l'uno o l'altro di questi due risultamenti: o si detteranno leggi organiche *nuove ex professo*, le quali cambiano del tutto l'ordinamento attuale, e certo sarà bene che in questa legge transitoria siansi adoperate le parole censurate dall'onorevole Pisanelli; od avverrà che il Parlamento deliberi che debbano mantenersi e debbano applicarsi in tutto lo Stato quelle stesse leggi che oggi abbiamo e che sono comunemente conosciute sotto il titolo di legge 23 ottobre 1859, ed anche in tale ipotesi sarà tornata a proposito la dichiarazione proemiale del nostro articolo unico; imperocchè, essendo di fatto che l'ordinamento 23 ottobre 1859 è sancito attualmente per alcune e non per tutte le parti dello Stato, la legge, che di *particolare* ch'esso è lo tramuti in *universale*, non potrà non essere considerata per legge *nuova*.

Per questi motivi, io pregherei l'onorevole Pisanelli di recedere dalla sua opposizione, e di star sicuro che con quelle parole la Commissione non ha per nulla inteso di giudicare e di condannare le leggi attualmente in vigore.

Da ultimo, quanto all'emendamento dell'onorevole To-